

Contributo di Patrizia Patrizi con riguardo ai punti: giustizia riparativa e mediazione penale, formazione dei mediatori e dei facilitatori

Giustizia riparativa e mediazione penale

Molto opportunamente lo schema di decreto legislativo specifica la materia come “giustizia riparativa e mediazione reo-vittima”, così da superare una diffusa ma riduttiva corrispondenza della giustizia riparativa alla mediazione che, della prima, costituisce solo una possibile declinazione, uno dei possibili programmi di restorative justice.

A supporto di questa opzione, vanno: la nozione di giustizia riparativa “La giustizia riparativa consiste in ogni procedimento che coinvolga l'autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità, diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze” (art. 1 co. 1); l'utilizzo del termine “giustizia riparativa” in tutto l'articolato e nella denominazione dei servizi; il richiamo diretto e indiretto alla comunità, presente anche nella relazione illustrativa e in quella tecnica. Quest'ultimo aspetto appare dirimente in relazione ai differenti esiti della mediazione e di altri programmi di giustizia riparativa inclusivi della comunità (con coinvolgimento di diversi portatori di interesse, come vedremo in seguito), ferma restando la medesima finalità generale. La mediazione, infatti, riguardando specificamente autori e vittime (del reato che li riguarda, di un altro reato lesivo del medesimo bene giuridico, nella relazione duale o per gruppi di vittime e autori) è risorsa preziosa per quella relazione e/o per una elaborazione di situazioni simili vissute dalle persone interessate. I programmi di giustizia riparativa che includono la comunità estendono il processo elaborativo a più soggetti e sistemi, lavorando specificamente sulla frattura sociale che si è prodotta con atteso ripristino del senso di fiducia e di sicurezza comunitario, e sul superamento di reciproci pregiudizi e stereotipi che sono alla base delle difficoltà di reinserimento attivo.

Tali opzioni terminologiche sono in linea con la letteratura internazionale e con le indicazioni sovranazionali citate nella relazione, inclusi gli ultimi sviluppi in materia.

Ciò considerato, si ritengono auspicabili alcune modifiche:

1. aggiungere al termine mediatore/mediatori quello di facilitatore/facilitatori secondo la terminologia adottata a livello internazionale; ciò può consentire anche una più chiara distinzione fra “mediazione” (che si riferisce a uno specifico programma, specifiche attività, specifici protagonisti) e “giustizia riparativa”, quale concetto ombrello che include molti possibili programmi la cui applicazione dipende da una serie di rilevanti variabili (fra le altre: gravità del reato, coinvolgimento della comunità) (v. figure 1 e 2);
2. nell'art. 6, inserire alcune tipologie di programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione (v. figura 2), proseguendo con le lettere che compongono il co. 1: ciò eviterebbe una possibile interpretazione della mediazione come programma principale o privilegiato. Resta invariato il co. 2 che consente l'apertura a programmi diversi da quelli elencati, ribadendo il coinvolgimento, qualora possibile, della comunità, atteso che il coinvolgimento dell'autore e della vittima (pur nelle diverse ipotesi indicate nelle lettere a, b, c) è in ogni caso necessario;
3. fra i programmi evoluti di giustizia riparativa, sperimentati in altri Paesi (conferencing, community panels o community boards, circles), indichiamo, in particolare, quelli che rientrano nella cornice delle conference, caratterizzate dal coinvolgimento di tutte le parti affette dal reato nel processo di presa di decisione sulla risposta migliore, più efficace da

adottare¹. La conference è un incontro di gruppo, condotto da un facilitatore, cui partecipano (in posizione circolare), oltre all'autore e alla vittima (se vi acconsentono), persone e sistemi coinvolti (famiglie, vicinato, cittadinanza, insegnanti, datori di lavoro, forze dell'ordine, operatori del sociale e della giustizia, istituzioni ecc.). La presenza della cittadinanza è fondamentale per una condivisione del contenuto trattato come strumento di modifica delle reciproche rappresentazioni. Quella delle istituzioni costituisce un requisito rilevante, per l'obiettivo di un consenso che possa essere sviluppato a diversi livelli della governance comunitaria. Al pari della mediazione, anche la conference prevede percorsi preparatori che coinvolgano rispetto al significato dell'azione e costruiscano valore dell'incontro, sotto il profilo della fiducia e della sicurezza sociale. Anche la conference, come la mediazione, prevede più incontri. Su questa base, e considerate le specificità del nostro sistema giuridico, si potrebbe introdurre la "conferenza riparativa" (da declinare diversamente in fase di cognizione, nell'esecuzione di pena intramuraria o di comunità), come pratica per costruire accordi collettivi, supportando i bisogni di tutte le parti, secondo i principali criteri della giustizia riparativa: rispetto e responsabilità.

Formazione dei mediatori e dei facilitatori

Relativamente alla formazione dei mediatori e facilitatori, si evidenzia che le funzioni che tali figure vengono chiamate a svolgere sono di indubbia complessità e richiedono una formazione di livello che non può essere garantita da una laurea triennale. D'accordo con il parere del Garante nazionale, riteniamo che debba essere richiesta la laurea magistrale, con iscrizione a un ordine o albo professionale, e una formazione specifica alla giustizia riparativa e mediazione penale attraverso master o perfezionamenti o corsi di formazione. La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo indica chiaramente le competenze che tali professionisti devono possedere: deontologia, abilità e competenze comunicative; sarebbe opportuno aggiungere: competenze tecniche nell'ascolto, nella relazione con individui e gruppi, nella gestione dei conflitti, nei processi di negoziazione. Citando le linee guida della European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), la relazione richiama anche "un 'saper fare' specifico sia in ragione della gravità dell'illecito, della vulnerabilità delle vittime, delle caratteristiche dei perpetratori, sia in riferimento alla capacità del mediatore di riconoscere e promuovere nelle parti il riconoscimento di emozioni e sentimenti spesso distruttivi e pervasivi" (p. 3). Ancora, la relazione riconosce nel processo riparativo la necessità di un "percorso di narrazione del proprio vissuto, il che spiega perché la riparazione possa avere anche e soprattutto un contenuto simbolico. Questo distingue concettualmente in modo netto i programmi e la *ratio* della *restorative justice* da tutte le risposte risarcitorie, di indennizzo, orientate a promuovere lavori di utilità sociale rispetto alle quali si evocano aspetti riparatori" (p. 6, v. anche relazione tecnica p. 8). Tutto ciò considerato, vengono opportunamente indicate una formazione teorico-pratica, uno specifico training e aggiornamento. Si ritiene opportuno inserire percorsi di supervisione anche gruppale che possano consentire a mediatori e facilitatori di elaborare l'esperienza della propria attività professionale, sia sotto il profilo tecnico sia con riguardo al coinvolgimento personale. Alle pp. 3 e 4 della relazione illustrativa, dove si riportano gli ambiti di formazione indicati dal tavolo 13 degli Stati generali, alla

¹ Riteniamo degna di nota l'esperienza neo-zelandese del *Children, Young Person, and Their Families Act* del 1989, una normativa fondata sulla tradizione riparativa della cultura maori. Si tratta, in particolare, di un modello di risposta al reato basato sul consenso di gruppo, dove il tribunale prende decisioni a partire dalle proposte elaborate nell'ambito di una *family group conference* cui partecipano, oltre ai diretti interessati e alle figure con funzioni giudiziarie, le famiglie e componenti della comunità. È per mandato della comunità e insieme alla comunità che si individuano soluzioni attive, responsabili e responsabilizzanti, ai conflitti.

lettera B “una formazione sugli aspetti giuridico-istituzionali e criminologici connessi alla giustizia riparativa” si ritiene necessario aggiungere “aspetti psicologico-relazionali”. Sempre alla lettera B, nella parte illustrativa delle competenze da acquisire, andranno aggiunte competenze specifiche relative agli aspetti psicologico-relazionali: elementi di psicologia delle relazioni e dei gruppi, per acquisire competenze comunicative e di ascolto, capacità di gestione dei conflitti, empowerment e resilienza.

Un’ultima annotazione riguarda l’opportunità di esplicitare il ricorso ad accordi con le ASL, considerato che salute e benessere costituiscono aspetto rilevante dell’attività svolta dai servizi di giustizia riparativa.

MATERIALE DI CONSULTAZIONE

Programmi di giustizia riparativa

United Nations (2006), Handbook on Restorative Justice Programmes:

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe (report finale di un progetto dell’European Forum for Restorative Justice):

http://euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf

European Forum for Restorative Justice: <http://www.euforumrj.org>

Una sperimentazione di conferenze riparative all’interno di un carcere di massima sicurezza (Nuchis – Tempio Pausania):

http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3935&Itemid=379

Figura 1

*The Balanced Model

Community
Community safety and reintegration



Harm

Person responsible for harm

Reducing risk and working
towards a better life


Injured party

Accountability, protection
and repairing the harm

T. Chapman (2012)

Figura 2

Types and Degrees of Restorative Justice Practice



McCold, Wachtel, 2003